

Comune di NONE

REGOLAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DI NONE (TO)

Numero Elaborato	Data	Redatto	In collaborazione con:
M1.05.REL.01/19225	04/04/2006	Dott. Federico Marengo	Arch. Eros Primo

MODULO UNO SpA - VIA CUORGNE', 21 - 10156 TORINO (ITALY) - Tel. 011.22.22.225 - Fax 011.22.22.226 sito internet: www.modulouno.it e-mail: info@modulouno.it
REGISTRO IMPRESE 447/1978 TORINO - P. IVA N. 01449620010 - CAP. SOC. € 600.000

AZIENDA CON SISTEMA DI QUALITA' CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2000
LABORATORIO ACCREDITATO SINAL N° 0085 - CENTRO DI TARATURA SIT N° 62 - ORGANISMO COMPETENTE EMC - ORGANISMO D'ISPEZIONE AI SENSI DEL DPR 462/01
LABORATORIO RICONOSCIUTO ALTAMENTE QUALIFICATO CON D.M. 9 OTTOBRE 1985 E AUTORIZZATO AI SENSI DELLA LEGGE 46/82

INDICE

CAPITOLO 1: COMPETENZE DEI COMUNI IN MATERIA DI TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Sezione 1.1: Competenze assegnate dalla L.Q. n° 447/95 e dalla L.R. n° 52/00

Articolo 1: Definizione delle competenze secondo la legge n° 447/95 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico"

La Legge Quadro n° 447/95 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- 1) classificazione del territorio comunale, secondo i criteri specificati dalle regioni;
- 2) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- 3) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- 4) rilevazione e controllo circa le emissioni sonore dei veicoli;
- 5) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse turistico attribuito dalla pianificazione regionale e provinciale, possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- 6) stesura della relazione biennale sullo stato acustico comunale con trasmissione alla Regione ed alla Provincia per le iniziative di competenza.
- 7) controllo circa il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, in accordo con quanto stabilito dalle regioni;
- 8) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale nella tutela dall'inquinamento acustico;
- 9) autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile;
- 10) controllo sull'osservanza:
 - a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
 - b) della disciplina relativa al rumore prodotto da macchine rumorose o da attività svolte all'aperto;
 - c) della disciplina e delle prescrizione tecniche relative all'attuazione delle competenze dei comuni;
 - d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita secondo le disposizioni in materia di impatto acustico.

Articolo 2: Definizione delle competenze secondo la Legge Regionale n° 52/00 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico"

La Legge Regionale n° 52/00 assegna ai Comuni le seguenti competenze:

- 1) predisposizione ed approvazione della zonizzazione acustica;
- 2) coordinamento della classificazione acustica con gli strumenti urbanistici già adottati;
- 3) predisposizione ed adozione dei piani di risanamento in relazione alla classificazione acustica adottata;
- 4) individuazione delle aree che, in virtù del riconoscimento di alto interesse paesaggistico, ambientale e turistico possono essere interessate da particolari limiti acustici;
- 5) approvazione dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e dei piani di risanamento acustico predisposti dai titolari di impianti o di attività rumorose;
- 6) controllo circa il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze di attività e strutture soggette a valutazione di impatto e di clima acustico considerando i programmi di sviluppo urbanistico del territorio e previo accertamento del rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica per la specifica zona;
- 7) adozione di nuovi regolamenti e/o adeguamento di regolamenti comunali esistenti, definendo apposite norme per:
 - a) controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare;
 - b) controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni acustiche dalle attività che impiegano sorgenti sonore;

- c) lo svolgimento di attività, spettacoli e manifestazioni temporanee in luogo pubblico o aperto al pubblico, prevedendo la semplificazione delle procedure di autorizzazione qualora il livello di emissione sia desumibile dalle modalità di esecuzione o dalla tipologia di sorgenti sonore;
- d) la concessione delle autorizzazioni in deroga.
- 8) esercizio delle funzioni di controllo definite dalla L.Q. n° 447/95 anche tramite i dipartimenti ARPA.

Articolo 3: Obiettivi del Regolamento acustico de Comune di NONE

Il Comune di NONE adotta un nuovo regolamento, denominato appunto “Regolamento acustico”, ed aggiorna quelli esistenti per l’attuazione di quanto previsto a livello statale e regionale nella tutela dall’inquinamento acustico (cfr. art. 1 punto h ed art. 2 punto g della Sezione 1.1)

Il Regolamento acustico è organizzato nel modo seguente:

- **Attività permanenti e temporanee potenzialmente rumorose**, con riferimento all’art. 1 punto i ed all’art. 2 punto g della presente sezione;
- **Valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico**, con riferimento all’art. 1 punto g ed all’art. 2 punto f della presente sezione;
- **Valutazioni previsionali del rispetto dei requisiti passivi degli edifici e loro collaudo**, con riferimento all’art. 1 punto g ed all’art. 2 punto f della presente sezione;
- **Controllo e contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare**, con riferimento all’art. 1 punto d ed all’art. 2 punto g della presente sezione;
- **Funzioni, controlli, provvedimenti amministrativi e sanzioni**, con riferimento all’art. 1 punto j ed all’art. 2 punto h della presente sezione;
- **Documentazione ed informazione**;
- **Tecniche di misura e di previsione**;
- **Collegamenti con regolamenti comunali e con schede dello Sportello Unico se già esistenti**.

Le altre competenze elencate all’art. 1 (punti a, b, c, e, f) ed all’art. 2 (punti a, b, c, d, e) non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Ai fini di una corretta applicazione del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **attività rumorosa**: attività causa di introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell’ambiente abitativo, dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- b) **attività rumorosa a carattere temporaneo**: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili;
- c) **sorgenti sonore fisse**: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative;
- d) **sorgenti sonore mobili**: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c);
- e) **valori limite assoluti di emissione**: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- f) **valori limite di accettabilità/immissione**: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 1. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 2. valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);

- g) **classificazione o zonizzazione acustica:** la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti;
- h) **impatto acustico:** gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni;
- i) **clima acustico:** le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche;
- j) **requisiti acustici degli edifici:** i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;
- k) **tecnico competente in acustica ambientale:** la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della l. 447/1995.

CAPITOLO 2: ATTIVITA' PERMANENTI E TEMPORANEE POTENZIALMENTE RUMOROSE

Sezione 2.1: Attività permanenti potenzialmente rumorose

Articolo 4: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività definite all'art. 5 ed aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni durante l'anno solare, anche in modo non continuativo.

Per i nuovi insediamenti e le nuove attività, o per variazioni rispetto all'esistente si rimanda alla Sezione 3.1 del Capitolo 3 del presente Regolamento (valutazione previsionale di impatto acustico).

Per le attività di carattere temporaneo, operative o in funzione per meno di 60 giorni durante l'anno solare, si rimanda alla Sezione 2.2 del Capitolo 2 (manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose).

Articolo 5: Definizioni

Sono considerate rientranti nel campo di applicazione dell'art. 4 quelle attività che determinano emissioni sonore nell'arco delle 24 ore, anche in modo non continuativo; ad esempio:

- a. attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli (anche nelle condizioni di prova motore ad esempio) rumorosi;
- b. attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
- c. attività di ritrovo, pubblico trattenimento e spettacolo quali: circoli privati, discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco, cinema, teatri e similari;
- d. servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;
- e. attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine.

Per tutte le altre definizioni si fa' riferimento alla L.447/95, d.P.C.M. 01/03/91 e d.P.C.M. 14/11/97

Articolo 6: Rumore interno

All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'art. 4, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, fissati dal d.Lgs n° 277/91, per i lavoratori ad eccezione di attività definite nel d.P.C.M. 215 del 16/04/1999.

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'art. 3, lettera c) del presente Regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16/04/99 n. 215.

I valori dei livelli massimi di pressione sonora consentiti, determinati in base agli indici di misura L_{ASmax} e L_{Acq} , definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1998, sono i seguenti:

- a) 105 dB (A) L_{ASmax} , a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e dal 16/10/1999 per tutti gli altri pubblici esercizi;
- b) 103 dB (A) L_{ASmax} , a decorrere dal 16/04/2000;
- c) 102 dB (A) L_{ASmax} a decorrere dal 16/04/2001;
- d) 95 dB (A) L_{Acq} a decorrere dal 1° giugno 1999, limitatamente ai luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, e dal 16/10/1999 per tutti gli altri pubblici esercizi.

Articolo 7: Rumore esterno

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 della presente sezione deve rispettare i limiti di immissione assoluti ed i limiti di emissione, previsti per le aree circostanti i confini di proprietà secondo la zonizzazione acustica comunale vigente.

Lo svolgimento delle attività indicate all'art. 4 deve altresì rispettare i limiti di immissione differenziali previsti dalla normativa vigente in corrispondenza di ambienti abitativi ubicati esternamente ai confini di proprietà.

I gestori delle attività devono verificare il rispetto di tutti i limiti citati mediante valutazione, anche strumentale se necessario, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale; i risultati di tale valutazione sono contenuti in specifico documento, firmato dal tecnico, conservato in copia dal gestore.

I servizi e gli impianti indicati all'art. 5, lettera d) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale. Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997.

I valori limite di rumore prodotto dagli impianti tecnologici sono:

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

- a) 35 dB(A) L_{Amax} con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
- b) 25 dB(A) L_{Aeq} per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

CLASSIFICAZIONI, DEGLI AMBIENTI ABITATIVI

- categoria A: edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- categoria B: edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- categoria C: edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
- categoria D: edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
- categoria E: edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- categoria F: edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- categoria G: edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI, DEI LORO COMPONENTI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI

Categorie di cui alla Tab. A	R _w (*)	Parametri			
		D _{2m, nT, w}	L _{n, w}	L _{ASmax}	L _{Aeq}
1. D	55	45	58	35	25
2. A, C	50	40	63	35	35
3. E	50	48	58	35	25
4. B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Nel caso in cui il tecnico accerti il superamento dei limiti, il responsabile dell'attività deve formulare proposta di piano di risanamento entro 15 giorni lavorativi dalla data di accertamento (giorni prorogabili su richiesta in relazione alla complessità del problema in esame da inoltrare al Comune), fermo restando l'obbligo di attuare tutte quelle soluzioni che risultano tecnicamente praticabili nell'immediato.

I piani di risanamento acustico delle imprese seguono quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n° 52/00.

In caso di non ottemperanza il Comune revoca l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività.

Art. 8 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici

Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 05/12/1997 si applicano: agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto; agli impianti soggetti successivamente all'entrata in vigore del decreto a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto limitatamente alla parte oggetto di modifica; agli impianti antecedenti all'entrata in vigore, laddove ne sussista le fattibilità tecnica ed economica.

Nel caso in cui, per un impianto installato precedentemente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997, venga accertato il superamento dei limiti dello stesso, il comune ordina al proprietario l'adozione di soluzioni tecniche volte ad ottenere il rispetto della norma o, laddove non sussistano le condizioni di fattibilità tecnico/economica, la riduzione delle emissioni.

I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante, a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via interna.

Gli impianti tecnologici, in quanto sorgenti sonore determinanti impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 in corrispondenza dei ricettori esterni all'edificio, indipendentemente dalla data di installazione.

Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

Articolo 9: Casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale

Possono verificarsi particolari situazioni in cui attività dello stesso tipo (ad esempio circoli privati, esercizi di pubblico trattenimento e spettacolo) o sorgenti di rumore della medesima tipologia (ad esempio condizionatori), pur appartenendo a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta determinando collettivamente, ma non singolarmente, il non rispetto del criterio differenziale presso uno o più ambienti abitativi.

Fatta salva la legittimità di ogni attività che si svolge nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma non dimenticando la necessità di tutelare il comfort acustico, soprattutto all'interno degli ambienti abitativi, l'ente di controllo, si riserva di verificare strumentalmente e con accuratezza le situazioni in oggetto proponendo ai responsabili delle varie attività soluzioni tecniche volte a risolvere in modo collettivo il problema in esame.

Articolo 10: Orari

L'orario di funzionamento delle attività indicate all'art. 5 può essere oggetto di disposizioni da parte del sindaco, il quale, con singolo provvedimento motivato, sentita eventualmente la competente ARPA, ha facoltà di autorizzare o limitare gli orari di esercizio considerando sia particolari esigenze produttive, sia la tutela del comfort acustico del cittadino.

Articolo 11: Altre potenziali fonti di rumore

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi (pubbliche e private) è consentito: nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 07.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, fatte salve eventuali e motivate deroghe.

Lo spazzamento meccanico delle aree mercatali è consentito dalle ore 6:00 alle ore 24:00, fatta eccezione per i casi in cui le suddette aree non siano sgomberate entro le ore 20:00. In tali casi l'attività di spazzamento deve concludersi entro 4 ore dalla cessazione dell'attività.

La raccolta rifiuti e spazzamento strade e piazze dovrà avvenire nei giorni feriali e festivi all'interno della fascia oraria compresa tra le 06.00 e le 22.00 salvo deroghe da richiedersi preventivamente al Sindaco.

La pubblicità fonica sia fuori sia dentro i centri abitati è consentita dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.30. Tale attività dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Articolo 12: Sanzioni

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00, chiunque, nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00, fatto salvo il caso di Piano di Risanamento adottato o in corso di adozione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 52/00.

A seguito dell'accertamento del superamento dei valori limite di cui al precedente comma 1, da parte di attività di cui al presente titolo non soggette ad autorizzazioni ambientali di competenza provinciale e i cui effetti non interessino il territorio dei Comuni contermini, il COMUNE ordina la regolarizzazione delle emissioni sonore e la presentazione entro un termine di 30 giorni, prorogabili a fronte di motivate richieste, di una relazione a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale (ex L. 447/95, art.2) che riporti la tipologia degli interventi di bonifica adottati e dimostri il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore.

In caso di comprovata impossibilità ad attuare il risanamento acustico entro tale termine di 30 giorni dovrà essere presentato, sempre entro tale termine, apposito piano di risanamento rispondente alle caratteristiche di cui al comma 2), art. 14, legge regionale 52/00.

L'inottemperanza all'ordinanza di cui al precedente comma 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, nonché con la sospensione delle autorizzazioni e licenze comunali relative all'attività causa di superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore o, per attività non soggette a licenze comunali, con la riduzione di apertura al pubblico ferma restando la possibilità di apporre i sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco può ordinare l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo.

L'inottemperanza all'ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 9 della L. 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00.

L'inottemperanza ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6, dell'art. 7, dei commi 2 e 3 dell'art. 8 e dell'art.9 del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.

L'inottemperanza a quanto previsto dal comma 7 dell'art. 6 e dal comma 1 dell'art. 8 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 500 ai sensi dell'art. 16 della L. n. 3/2003.

Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone può configurarsi nel reato di cui al primo periodo dell'art. 659 del Codice Penale, a prescindere dal rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Sezione 2.2: Manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose all'aperto

Articolo 13: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le manifestazioni temporanee potenzialmente rumorose esercitate, anche in forma non continuativa, per meno di 60 giorni durante l'anno solare.

Per ciò che concerne i cantieri edili, stradali ed industriali, anch'essi attività temporanee, si rimanda alla Sezione 2.3 del Capitolo 2.

Articolo 14: Definizioni

Rientrano nel campo di applicazione di cui all'art. 13, attività quali ad esempio:

- a. attività di pubblico trattenimento e spettacolo quali: piani bar, serate musicali, feste, sale da ballo, cinema all'aperto e similari, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, promosse o gestite a cura di associazioni, enti, gruppi, privati, in luoghi specifici predisposti secondo quanto definito dall'art. 15;
- b. attività sportive con svolgimento in specifiche strutture o in aree definite, promosse e gestite da associazioni, enti, gruppi, privati;
- c. mercati e fiere a sede variabile o occasionale;
- d. manifestazioni religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere.

Articolo 15: Localizzazione e gestione delle aree destinate a manifestazioni temporanee

Le attività di cui all'art. 14 della presente sezione, di rilevanza cittadina, si svolgono su aree individuate dal Comune secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" approvate con d.G.R. n.85/3802 del 06/08/2002 e localizzate sulla planimetria allegata alla zonizzazione acustica comunale. Il Comune ha competenza su tali manifestazioni a carattere cittadino e gestisce le aree ad esse destinate.

Le attività di cui all'art. 14 della presente sezione, di rilevanza locale, si svolgono su aree individuate dal Comune, sempre secondo i criteri esplicitati all'art. 4 delle "Linee guida per la classificazione acustica del territorio". Il Comune può inoltre autorizzare manifestazioni temporanee in siti diversi da quelli dichiarati, purché tali manifestazioni siano in numero inferiore a cinque per un medesimo sito e comunque con una durata massima di 10 giorni anche non consecutivi, durante l'anno.

Il Comune, inoltre, può richiedere ai responsabili delle attività temporanee particolari limitazioni sulle singole sorgenti sonore, tali da contenerne gli effetti esterni, pur nel rispetto della buona riuscita delle manifestazioni.

Articolo 16: Limiti di immissione sonora

Il limite massimo di immissione sonora, al perimetro delle zone nelle quali si svolgono le manifestazioni di cui all'art. 15 della presente sezione, è pari a 70 dB(A), inteso come livello equivalente di pressione sonora rilevato su un periodo di tempo rappresentativo ma non inferiore a trenta minuti. Tale localizzazione è indicato sulla zonizzazione acustica in corrispondenza dell'area cui si riferisce.

Il Comune ha facoltà di fissare limiti diversi anche considerando la classificazione acustica comunale della zona nella quale avviene la manifestazione.

In presenza di ricettori sensibili quali scuole, ospedali, ecc... i limiti fissati per queste aree sono quelli previsti dalla zonizzazione acustica negli orari in cui queste sono utilizzate, ad eccezione del caso in cui tali strutture siano le promotrici delle attività causa del superamento.

Non si considerano i limiti differenziali.

I limiti di cui ai precedenti commi possono essere elevati fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa delibera della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Articolo 17: Orari

L'attivazione delle sorgenti sonore connesse allo svolgimento della manifestazione, salvo diversa indicazione del Comune, è consentita dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 24.00.

Articolo 18: Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare la manifestazione o attività a carattere temporaneo è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, al Comune, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati agli art. 16 e 17 della presente sezione.

Qualora i responsabili dell'attività temporanea ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune del verificarsi della manifestazione in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data prescelta, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Articolo 19: Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione si rimanda alle Schede n° 5A e 5B del presente Regolamento. Tale documentazione dovrà essere redatta da un tecnico competente in base al ex art.2 L. 447/95.

Articolo 20: Sanzioni

Ai titolari delle autorizzazioni per le attività di cui all'art. 14, per le quali non sia stata richiesta la necessaria autorizzazione in deroga, sarà comminata ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.447/95, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00.

I titolari di autorizzazioni per le attività per le quali non sia stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 14 del presente Regolamento e per le quali sia stato accertato il superamento dei limiti vigenti saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 i sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95 e dell'art. 17 della L.R. 52/00.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18 sarà punito, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

A seguito di accertamento di inadempienze di cui ai precedenti commi, il comune ordina la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il comune può procedere alla sospensione delle altre autorizzazioni e/o licenze comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore previo sequestro amministrativo delle apparecchiature.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore e dispone contestualmente la sospensione della manifestazione o attività temporanea.

Sezione 2.3: Cantieri edili, stradali ed assimilabili

Articolo 21: Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa sezione le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed assimilabili indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente.

Articolo 22: Limiti di immissione sonora

Comma 1: giorni feriali da lunedì a venerdì, sabato fino alle ore 14.00.

Sono fissati i seguenti limiti di immissione sonora nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

- Leq = 70 dB(A) per la fascia oraria 07.30 – 20.30,
- Leq = 60 dB(A) per la fascia oraria 20.30 – 07.30.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Per scuole, considerate recettori sensibili nella fascia oraria diurna, e gli ospedali (case di cura, case di riposo), recettori sensibili in entrambe le fasce orarie, valgono limiti di immissione sonora inferiori, sempre nei periodi di riferimento corrispondenti alle fasce orarie indicate:

- Leq = 65 dB(A) per la fascia oraria 07.30 – 20.30,
- Leq = 55 dB(A) per la fascia oraria 20.30 – 07.30.

Anche per queste tipologie di recettori i livelli equivalenti di pressione sonora sopra riportati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Sono inoltre fissati i seguenti limiti massimi di immissione sonora orari:

- Leq = 75 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 07.30 – 20.30,
- Leq = 65 dB(A) per un'ora qualsiasi compresa nella fascia oraria 20.30 – 07.30.

I livelli equivalenti di pressione sonora sopra indicati non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere nell'ora in cui si prevede l'utilizzo dei macchinari e degli impianti più rumorosi.

Non si considerano i limiti differenziali.

Comma 2: sabato dopo le ore 14.00, domenica, giorni festivi infrasettimanali.

Valgono i limiti di immissione sonora fissati dalla zonizzazione acustica comunale nei periodi di riferimento diurno (ore 06.00 – 22.00) e notturno (ore 22.00 – 06.00).

I livelli equivalenti di pressione sonora della zonizzazione acustica non devono essere superati in corrispondenza delle facciate dei fabbricati circostanti il cantiere e, dunque, sono sperimentalmente rilevabili ad 1 m dalle suddette facciate durante le fasce orarie precisate.

Valgono i limiti differenziali.

Sono generalmente esclusi dai limiti di immissione sonora regolamentati dal presente articolo, nonché dall'obbligo di autorizzazione, gli interventi manutentivi che si rendano urgenti e non derogabili.

Articolo 23: Certificazione macchinari

I macchinari utilizzati nei cantieri dovranno ottemperare a quanto previsto dalla Direttiva CEE/CEE/CE n° 14 del 08/05/2000 o dal suo recepimento il d.lgs.262 del 4/9/2002, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature da utilizzare all'aperto.

Articolo 24: Sicurezza ed emergenze

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc...), ovvero di pericolo immediato per l'ambiente o per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento con provvedimento unico da parte del Sindaco.

Articolo 25: Autorizzazioni

L'autorizzazione in deroga per effettuare lavori di cantiere è da richiedersi 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, al Comune il quale provvederà a darne segnalazione alle autorità competenti in materia di vigilanza, solo nel caso in cui si prevedono superamenti dei limiti e degli orari indicati all'art. 22. Qualora i responsabili del cantiere ritengano invece di non superare i limiti acustici indicati, danno segnalazione al Comune dei lavori in oggetto, 15 giorni lavorativi prima della data di inizio, precisando i motivi o le condizioni tecnico – impiantistiche che portano a tale giudizio di conformità.

Articolo 26: Documentazione

Per ciò che concerne la documentazione, redatta da tecnico competente ex art.2 l447/95, si rimanda alle Schede n° 6A e 6B riportate al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 27: Sanzioni

Il titolare dell'attività di cui all'art. 17 per le quali non è stata richiesta l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 e per le quali sia accertato il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 2, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00 e della L. 689/81) e con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art.10, comma 3, della L. 447/95). Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa ai sensi dell'art. 18 sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,00 a € 10.329,00 (ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95) e con la sospensione dell'autorizzazione stessa. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi 1 o 2, il comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 18 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli alle apparecchiature responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo delle medesime.

Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art. 9 della L. 447/95, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore e dispone contestualmente la sospensione di una precisa lavorazione.

CAPITOLO 3: VALUTAZIONI PREVISIONALI DI IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

Sezione 3.1: Valutazione previsionale di impatto acustico

Articolo 28: Definizioni

Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni (cfr. L.R. 20/10/2000 n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", art. 2, comma 1, lettera b).

La valutazione previsionale di impatto acustico considera, dunque, gli effetti sonori determinati da specifiche opere ed attività che, delineate progettualmente, dovranno necessariamente inserirsi in un contesto territoriale già esistente. A differenza della valutazione previsionale di clima acustico (cfr. Sezione 3.2 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sull'influenza che sorgenti sonore (progettuali) operano nei confronti di ricevitori (la realtà esistente).

Articolo 29: Opere sottoposte a valutazione previsionale di impatto acustico

Come specificato all'art. 8 comma 2 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), la realizzazione, la modifica o il potenziamento di opere quali:

- 1) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale;
- 2) strade di tipo A, B, C, D, E ed F (secondo la classificazione del D.lgs. 285/92 e s.m.i.), aeroporti, aviosuperfici, eliporti, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; per ciò che concerne le strade di tipo D, E ed F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti, di un tratto stradale, anche solo parzialmente fuori sede, con uno sviluppo complessivo superiore a 500 m lineari, oppure nei casi in cui il modifiche dei flussi di traffico siano sostanziale.
- 3) impianti ed infrastrutture adibiti alle attività di cui all'art. 5, lettere a) e b), del presente Regolamento. Si ritengono escluse dal campo di applicazione le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (quali parrucchieri; manicure; lavanderie a secco; riparazione di calzature, beni di consumo personali o per la casa; confezione di abbigliamento su misura; pasticcerie, gelaterie; confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentari, ecc.) e le attività artigiane esercitate con l'utilizzo di attrezzatura minuta (quali assemblaggio rubinetti; giocattoli; valvolame; materiale per telefonia; particolari elettrici; lavorazioni e riparazioni proprie del settore orafa gioie lliero, ecc.);
- 4) centri commerciali (con tale definizione si intendono esclusivamente i casi di cui all'art. 4, c. 1, lettera g del D.lgs. 114/98, ovvero dove più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, con somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi superiore a 250 mq);
- 5) impianti ed infrastrutture di cui all'art. 5, lettere c) e d), del presente Regolamento;
- 6) circoli privati e pubblici esercizi, ovvero dove la somministrazione di pasti e/o bevande, dolci e prodotti di gastronomia viene effettuata congiuntamente ad altre attività di trattenimento e svago;

Nella realizzazione, modifica o potenziamento di opere si intende rilevante da un punto di vista acustico, e dunque necessitante valutazione di impatto, tutto ciò che comporta l'introduzione di nuove sorgenti di rumore, la variazione dell'emissione sonora di sorgenti già esistenti, la modifica delle strutture edilizie all'interno delle quali possono situarsi sorgenti di rumore.

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche che prevedano le opere di cui al comma 1 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

Le attività non soggette alla predisposizione di VPIA sono comunque tenute al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico in ambiente esterno e abitativo.

Articolo 30: Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere, ovvero i titolari di attività oggetto di modifica e/o potenziamento, presentano documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello unico oppure di concessione edilizia, ovvero della denuncia di inizio attività (DIA).

Articolo 31: Documentazione

La Valutazione Previsionale di Impatto Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica (ex L. 447/95, art.2) seguendo i “Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico di cui all’art. 3, comma 3, lett. c) e art.10 della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52” approvati con D.G.R. N. 9-11616 del 02/02/2004; l’Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

La documentazione dovrà fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivanti dalla realizzazione di un progetto. Poiché tale progetto si inserisce in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione d’impatto.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 2: “Valutazione previsionale di impatto acustico”, riportata nel presente Regolamento.

Articolo 32: Collaudo

In casi di situazioni reputate critiche o qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di impatto acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell’opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: “Collaudo acustico dell’opera”, riportata nel presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia

Articolo 33: Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di impatto rilasciando il beneplacito o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo se richiesta.

Il Comune richiede la predisposizione di piano di risanamento qualora il collaudo dell’opera evidenzi il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell’art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all’art. 31, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una

somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità e disporre contestualmente la sospensione dell'attività.

Sezione 3.2: Valutazione previsionale di clima acustico

Articolo 34: Definizioni

Per clima acustico si intendono le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche (cfr. L.R. 20/10/2000 n° 52 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico", art. 2, comma 1, lettera c).

La valutazione previsionale di clima acustico stima, dunque, le condizioni sonore che si potranno verificare su determinati recettori, configurati solo progettualmente, a seguito dell'inserimento in un contesto territoriale già esistente.

A differenza della valutazione previsionale di impatto acustico (cfr. Sezione 3.1 del presente Regolamento), l'attenzione è qui posta sugli effetti sonori subiti da ricevitori (progettuali) da inserirsi in una realtà esistente (comprendente anche sorgenti sonore).

Articolo 35: Opere sottoposte a valutazione previsionale di clima acustico

Come specificato all'art. 8 comma 3 della legge n° 447/95 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico), è fatto obbligo di produrre valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate dalla realizzazione delle seguenti tipologia di insediamenti:

- a) scuole ed asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate con le lettere a, b, c, d, e, f all'articolo 29, Sezione 3.1, Capitolo 3 del presente Regolamento (opere per le quali è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico).

Articolo 36: Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere o dell'attività presentano documentazione previsionale di clima acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o contestualmente alla domanda di provvedimento di sportello che abilita all'utilizzazione dell'immobile per l'esercizio dell'attività.

Articolo 37: Documentazione

La predisposizione di una Valutazione Previsionale di Clima Acustico, coordinata con la documentazione eventualmente redatta ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento, è altresì necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art. 32, L.R. 56/77, titoli abilitativi convenzionati e rispettive varianti o modifiche, che prevedano le opere di cui all'art. 35 del presente articolo, fatti salvi gli strumenti urbanistici già adottati all'entrata in vigore del presente regolamento.

La Valutazione Previsionale di Clima Acustico è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i "Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico di cui all'art. 3, comma 3, lett. d) della L.R. 25 ottobre 2000 n. 52" approvati con D.G.R. N. 46-14762 del 14/02/2005. l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

In caso la Valutazione Previsionale di Clima Acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere anche una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi, tenuto conto di quanto previsto alla sezione 3.3 del presente regolamento, se applicabile.

La documentazione di clima acustico dovrà fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici su determinati recettori che, a seguito della realizzazione di un progetto, si inseriscono in un territorio.

Poiché il progetto si colloca in una realtà già esistente, è importante che lo studio previsionale consenta la valutazione comparativa fra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività, oggetto di valutazione di clima.

Per la redazione della citata documentazione, si faccia riferimento a quanto contenuto nella Scheda n° 3: “Valutazione previsionale di clima acustico”, riportata nel presente Regolamento.

Articolo 38: Collaudo

In casi di situazioni reputate critiche o qualora l’Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno, entro 60 giorni dal completamento dell’opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di clima acustico, il titolare del progetto (o dell’attività), deve provvedere ad un collaudo acustico dell’opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente in acustica ambientale che redigerà una relazione tecnica conformemente a quanto indicato nella Scheda n° 4: “Collaudo acustico dell’opera”, riportata al Capitolo 6 del presente Regolamento.

Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia (cfr. Capitolo 7 del presente Regolamento).

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell’opera e consegnata in copia al Comune.

Articolo 39: Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale di clima acustico rilasciando il beneplacito o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale di clima acustico dell’opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Il Comune effettua altresì un controllo sulla relazione di collaudo se richiesta.

Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell’art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all’art. 31, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità e disporre contestualmente la sospensione dell’attività.

Sezione 3.3: Requisiti passivi degli edifici

Articolo 40: Definizioni

Per requisiti acustici passivi degli edifici si intendono le caratteristiche prestazionali, in funzione di una classificazione degli ambienti abitativi, **delle componenti tecnico-strutturali che complessivamente costituiscono l'organismo edilizio**. Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore il D.P.C.M. del 05/12/1997 fissa, nell'allegato A, i requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Gli indici di valutazione che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici sono:

- l'indice del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti (R_w)
- l'indice dell'isolamento acustico standardizzato di facciata ($D_{2m,nT,w}$)
- l'indice del livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L_{nw})
- livello massimo di pressione sonora ponderata A con costante di tempo slow per gli impianti tecnologici funzionanti in modo discontinuo (L_{ASmax});
- livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A per gli impianti tecnologici funzionanti in modo continuo (L_{Aeq}).

Articolo 41: Opere sottoposte a valutazione previsionale della prestazione acustica passiva.

La predisposizione della Valutazione Previsionale di rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria nell'ambito delle procedure edilizie e autorizzative relative a edifici adibiti a residenza, uffici, attività ricettive, ospedali cliniche e case di cura, attività scolastiche a tutti i livelli, attività ricreative, culto e attività commerciali (o assimilabili) nei seguenti casi:

- per il rilascio od il formarsi dei titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire e denuncia di inizio attività) nei casi di nuova costruzione ex art. 3 D.P.R. 380/01;
- per il rilascio od il formarsi dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria che comportino la creazione di nuovi ambienti adibiti alle destinazioni di cui in sopra o con i quali si realizzino nuovi impianti tecnologici o la sostituzione di impianti esistenti;
- nei casi di cambio di destinazione d'uso con i quali si introducano le destinazioni di cui in sopra.

Articolo 42: Soggetti coinvolti

I soggetti titolari dei progetti o delle opere presentano documentazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi redatta da un tecnico competente ex art. 2 L.447/95.

Tale documentazione deve essere presentata al Comune contestualmente alla domanda di concessione edilizia o contestualmente alla dichiarazione di inizio attività.

Articolo 43: Documentazione

La Valutazione Previsionale del rispetto dei Requisiti Acustici degli Edifici è una documentazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale seguendo i criteri riportati nella scheda / del presente regolamento; l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere approfondimenti e integrazioni per casi di particolare criticità o complessità.

La documentazione previsionale di rispetto dei requisiti acustici passivi è una relazione tecnica che fornisce una valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici, mediante modelli previsionali (vedi serie norme UNI 12354) e basata su dati estrapolati da documentazione / letteratura tecnica e/o da risultati di prove effettuati da enti o laboratori.

Articolo 44: Collaudo

Entro 60 giorni dal completamento dell'opera per la quale è stata condotta valutazione previsionale di rispetto delle prestazioni acustiche passive, il titolare del progetto (o dell'opera), deve provvedere ad un collaudo acustico dell'opera medesima. Il collaudo sarà effettuato da un tecnico competente che redigerà una relazione tecnica. Le misure di collaudo dovranno essere effettuate con riferimento alla normativa tecnica vigente in materia.

La relazione di collaudo sarà conservata dal titolare dell'opera e consegnata in copia al Comune.

Articolo 45: Controlli e sanzioni

Il Comune effettua un controllo sulla redazione della valutazione previsionale dei requisiti passivi degli edifici e sul collaudo rilasciando il benestare o la concessione.

Il Comune richiede la progettazione di opere specifiche qualora, nella valutazione previsionale di clima acustico dell'opera, sia evidenziato il non rispetto dei limiti associati alla zonizzazione acustica.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95, dell'art. 17 della L.R. 52/00, i proprietari delle opere e i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità o non siano rispettati i termini per la regolarizzazione di cui all'art. 31, saranno puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.160,00. In caso di reiterata inadempienza il comune può eventualmente procedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità e disporre contestualmente la sospensione dell'attività.

CAPITOLO 4: CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI ACUSTICHE DA TRAFFICO VEICOLARE

Articolo 46: Ambito di applicazione

Le competenze del Comune in merito al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare trovano principale espressione in strumenti urbanistici quali la zonizzazione acustica del territorio comunale, il Piano Urbano del Traffico (PUT), i piani di risanamento acustico comunali. Tali strumenti urbanistici non rientrano nella disciplina del presente Regolamento.

Articolo 47: Veicoli in circolazione ed in sosta

Ai fini del contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare valgono, per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, le indicazioni e le prescrizioni date dal "Nuovo Codice della Strada" (Decreto Legislativo del Governo n° 285 del 30 aprile 1992).

E' fatto divieto di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta presso edifici abitativi, particolarmente durante il periodo di riferimento notturno (ore 22 – 06), per un tempo superiore a 5 minuti.

I controlli sono effettuati dal Corpo di Polizia Municipale conformemente a quanto previsto dal "Nuovo Codice della Strada".

Il regime sanzionatorio è ancora precisato nel citato Codice.

Articolo 48: Realizzazione di parcheggi ed avviamento di attività che inducono una variazione del traffico locale

La realizzazione di nuovi parcheggi (a raso, interrati o multipiano), nonché l'avviamento di attività commerciali, produttive e ricreative che possono indurre una variazione significativa del traffico locale sono soggette a valutazione previsionale di impatto acustico. Vale pertanto quanto riportato agli art. 30, 31, 32, 33 della Sezione 3.1 del presente Regolamento.

La realizzazione di nuove strade risulta già disciplinata alla sopra citata Sezione 3.1.

Articolo 49: Norme specifiche per zone di particolare tutela acustica

All'interno di aree urbane di particolare tutela (ad esempio poli ospedalieri e scolastici) la modifica della viabilità interna all'area medesima, è materia soggetta a valutazione previsionale di impatto acustico e di clima acustico, pur essendo l'area in oggetto di proprietà o in gestione a privati o ad enti specifici.

CAPITOLO 5: FUNZIONI, CONTROLLI, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Sezione 5.1: Funzioni e controlli

Articolo 50: Comune di NONE – Sindaco

- Disposizioni specifiche in merito agli orari di funzionamento delle attività indicate all'art. 2 della Sezione 2.1 (cfr. Sezione 2.1, art. 10);
- Disposizioni per i cantieri finalizzati al ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (cfr. Sezione 2.3, art. 24).

Articolo 51: Comune di NONE – Servizio tutela Ambientale – Settore lavori pubblici

- Esame della documentazione tecnica accertante il superamento dei limiti di zonizzazione per un'attività esistente e del piano di risanamento presentato dal responsabile dell'attività stessa (cfr. Sezione 2.1, art. 7);
- Esame dei casi particolari in relazione all'applicazione del criterio differenziale (cfr. Sezione 2.1, art. 8);
- Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza cittadina (cfr. Sezione 2.2, art. 15 e 17);
- Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a carattere cittadino che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 18);
- Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 25);
- Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello cittadino e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 18 e Sezione 2.3, art. 25);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30 e 33) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.1, art. 33);
- Esame della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36 e 39) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.2, art. 39);
- Esame della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 32 e 33 e Sezione 3.2, art. 38 e 39).
- Esame della documentazione di valutazione previsionale dei requisiti passivi degli edifici ed il realtivo collaudo, secondo Scheda 7 (cfr. Sezione 3.3, art. 43 e 44) e rilascio di benessere e/o concessione (cfr. Sezione 3.2, art. 42);
- Individuazione e gestione delle aree destinate a manifestazione temporanee di rilevanza locale (cfr. Sezione 2.2, art. 15, 16, 17);
- Esame della documentazione inerente le manifestazioni temporanee a livello locale che non richiedono deroga, secondo Scheda 5A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 5B (cfr. Sezione 2.2, art. 18);
- Esame della documentazione inerente i cantieri che non richiedono deroga, secondo Scheda 6A, e delle richieste di deroga, secondo Scheda 6B (cfr. Sezione 2.3, art. 25);
- Rilascio dell'autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee a livello locale e cantieri (cfr. Sezione 2.2, art. 18 e Sezione 2.3, art. 25).

Articolo 52: Polizia Municipale

- Rilievi strumentali su richiesta del Comune e dell'ARPA.
- Accertamento delle sanzioni in collaborazione con gli organismi istituzionalmente preposti

Articolo 53: Tecnico competente in acustica ambientale

- Verifica del rumore immesso nell'ambiente esterno da parte di attività ed impianti esistenti e redazione di specifico documento secondo quanto indicato nella Scheda 1 (cfr. Sezione 2.1, art. 7);
- Redazione della documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, secondo Scheda 2 (cfr. Sezione 3.1, art. 30);
- Redazione della documentazione di valutazione previsionale di clima acustico, secondo Scheda 3 (cfr. Sezione 3.2, art. 36);
- Redazione della documentazione di collaudo acustico di un'opera oggetto di valutazione previsionale di impatto o di clima, secondo Scheda 4 (cfr. Sezione 3.1, art. 32 e Sezione 3.2, art. 38).
- Redazione della documentazione previsione dei requisiti passivi degli edifici e loro collaudo secondo la Scheda 7 (cfr. Sezione 3.3, art. 43 e art. 44).

Sezione 5.2: Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Articolo 54: Comune di NONE

- Revoca dell'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività per la non osservanza di quanto indicato in Sezione 2.1, art. 7;
- sanzione amministrativa in osservanza di quanto indicato agli art. 20, 27, 33, 39, 44;

CAPITOLO 6: TECNICHE DI MISURA E DI PREVISIONE

Sezione 6.1: Misure e controlli

Articolo 55: Strumentazione, modalità di misura e definizioni tecniche

Per tutte le situazioni indicate all'interno del presente Regolamento che comportano l'utilizzo e/o il confronto con rilievi strumentali si fa riferimento alla normativa vigente.

Si consideri in particolare, per ciò che concerne la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misura dell'inquinamento acustico".

Articolo 56: Attività di controllo e rilevazione

L'attività di controllo e di rilevazione fonometrica è demandata ai preposti servizi ARPA, Corpo di Polizia Municipale, ASL.

Il controllo del rispetto degli orari di funzionamento ed attività è di competenza del Corpo di Polizia Municipale.

Sezione 6.2: Tecniche di previsione

Articolo 57: Ambito di applicazione

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono strumenti valutativi utili al tecnico competente che possono trovare applicazione a seconda della tipologia e della complessità dei casi .

Articolo 58: Formule di calcolo e software previsionali

Le tecniche di previsione (o di determinazione) consistono in:

- a) formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella trattazione fisico – matematica dei fenomeni acustici;
- b) formule ed algoritmi di calcolo che trovano riferimento nella normativa tecnica vigente in materia di acustica (norme ISO, UNI, ecc...);
- c) software specifici esistenti in commercio che possono utilizzare le formule e gli algoritmi di cui ai punti a) e b).

Articolo 59: Possibili applicazioni

Le tecniche di previsione (o di determinazione) sono utilizzabili per valutare:

- i livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore;
- i livelli di pressione sonora determinati da una o più sorgenti presso i recettori;
- la tipologia della propagazione sonora a seconda del tipo di sorgente (industriale, stradale, ferroviaria, aeroportuale) e delle caratteristiche del territorio.

Le tecniche di previsione trovano applicazione principalmente nelle valutazioni previsionali di impatto acustico e di clima acustico ed ogni qual volta il tecnico competente in acustica ambientale, incaricato di effettuare valutazioni e/o accertamenti, ritenga utile avvalersene.

Articolo 60: Scelta degli strumenti di calcolo

E' facoltà del tecnico competente scegliere se, come, quali strumenti di calcolo utilizzare per le valutazioni acustiche, conformemente alle problematiche oggetto di interesse.

Risulta pure auspicabile, sempre in relazione alla tipologia di problema in esame, un confronto preventivo con il Comune e /o con l'ARPA in relazione alla scelta dello strumento valutativo che il tecnico competente intende applicare.

Il tecnico competente dovrà quindi indicare nella documentazione di cui è redattore, come già specificato nelle Schede riportate al Capitolo 6 del presente Regolamento, quali algoritmi di calcolo, norme o software previsionali ha deciso di applicare.

CAPITOLO 7: COLLEGAMENTI CON REGOLAMENTI COMUNALI ESISTENTI

Il presente Regolamento si coordina con i seguenti Regolamenti Comunali esistenti:

- Comune di NONE – REGOLAMENTO EDILIZIO approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/04/2001;
- Comune di NONE – REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/09/2006;
- Comune di NONE – REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI EDAREE PUBBLICHE O SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 12/05/2006

Le prescrizioni contenute nel presente Regolamento sono da ritenersi prevalenti nei casi di analogia con le norme contenute in uno o più dei documenti succitati.

CAPITOLO 8: DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE

SCHEDA 1: VALUTAZIONE DEL CLIMA ACUSTICO ESISTENTE

La documentazione prodotta dovrà esser conforme alla Delibera della Giunta Regionale del 14/02/2005 n. 46-14762 - Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico - e pubblicato su: Bollettino. Ufficiale Regione Piemonte n° 8 del 24/02/2005. In particolare si richiamano sotto alcuni contenuti.

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale oggetto di rilievo:

- descrizione del territorio con eventuale individuazione di recettori sensibili (scuole, ospedali, ecc...) e/o recettori corrispondenti a fabbricati destinati ad abitazione;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

SCHEDA 2: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

La documentazione prodotta dovrà esser conforme alla Delibera della Giunta Regionale n.9-11616 del 02/02/2004 - Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico - e pubblicata su: Bollettino. Ufficiale Regione Piemonte . Ordin. n° 5 del 05/02/2004. In particolare si richiamano sotto alcuni contenuti.

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali, al soddisfacimento dei valori limite di emissione.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;

- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 3: VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione prodotta dovrà esser conforme alla Delibera della Giunta Regionale del 14/02/2005 n. 46-14762 - Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico - e pubblicato su: Bollettino. Ufficiale Regione Piemonte n° 8 del 24/02/2005. In particolare si richiamano sotto alcuni contenuti.

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di clima acustico, è effettuata con riferimento alla Scheda 1: "Valutazione del clima acustico esistente", pure riportata nel presente Capitolo.

C) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

SCHEDA 4: COLLAUDO ACUSTICO DELL'OPERA

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale è stata collocata l'opera;
- individuazione dei recettori oggetto dei rilievi di clima acustico ante operam, oggetto della stima previsionale, oggetto dei rilievi fonometrici di collaudo (tali recettori devono almeno parzialmente coincidere);
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) La metodologia di misura:

- indicazione della metodologia di misura seguita con riferimento alla normativa tecnica vigente;
- indicazione della strumentazione utilizzata.

C) I risultati ottenuti:

- esplicitazione sotto forma tabellare e/o grafica dei risultati ottenuti;
- osservazioni su quanto rilevato (tipologia del rumore, eventi particolari durante le misure, condizioni meteorologiche, presenza di componenti tonali, presenza di componenti impulsive);
- osservazioni circa la concordanza o meno dei valori stimati nei recettori, rispetto a quelli misurati;
- osservazioni circa il rispetto o meno dei valori limite associati alle classi di destinazione d'uso del territorio.

Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio oggetto di indagine;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- elaborati di misura;
- eventuali grafici riportanti i risultati ottenuti.

SCHEDA 5A: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della dichiarazione

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore eventualmente utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impianistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività o della manifestazione rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

SCHEDA 5B: MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO (DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della domanda di deroga

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività o manifestazioni previste;
- esatta ubicazione del luogo di esecuzione delle attività o di svolgimento delle manifestazioni;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- descrizione delle sorgenti sonore utilizzate con indicazione della loro ubicazione sul territorio;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dallo svolgersi della manifestazione;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche delle sorgenti sonore utilizzate.

SCHEDA 6A: CANTIERI (DICHIARAZIONE DI OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI SENZA DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della dichiarazione

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione dell'attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- motivazioni e/o condizioni tecnico-impiantistiche che portano al giudizio di conformità dell'attività di cantiere rispetto a quanto indicato nel presente Regolamento acustico.

Eventuali elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- schede tecniche inerenti le caratteristiche acustiche dei macchinari e degli impianti utilizzati.

SCHEDA 6B: CANTIERI (DOMANDA DI DEROGA)

Contenuti della domanda di deroga

- generalità del richiedente e/o ragione sociale e indicazione del legale rappresentante;
- indirizzo della sede sociale;
- esatta descrizione delle attività di cantiere;
- esatta ubicazione del cantiere;
- data prevista per l'inizio e durata di svolgimento;
- indicazione di macchinari ed impianti con specificazione dell'area e dei tempi di utilizzo;
- indicazione dei recettori potenzialmente disturbati dall'attività del cantiere;
- valutazione circostanziata dei livelli equivalenti di pressione sonora determinati, presso i recettori, dalle sorgenti sonore utilizzate.

Elaborati allegati alla domanda di deroga

- valutazione previsionale di impatto acustico del cantiere redatta secondo quanto indicato nella Scheda 2.

SCHEDA 4: RELAZIONE SUI REQUISITI PASSIVI DEGLI EDIFICI

Contenuti della relazione

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

- relazione di valutazione previsionale del clima acustico, redatta ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento, qualora prevista e studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area;
- studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
- studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
- scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue;
- calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico;
- confronto dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97;
- stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati. Dovranno essere tenute in considerazione le perdite di prestazione dovute alla trasmissione sonora strutturale (laterale) tra ambienti confinanti. Dovranno essere riportati tutti i dati di progetto relativi al dimensionamento, alla tipologia e alle prestazioni acustiche dei materiali, dei giunti e degli infissi che si utilizzeranno in opera. Dovrà essere esplicitato sempre il calcolo previsionale, sottolineando eventuali scelte procedurali ed indicando le fonti bibliografiche nel caso di citazione di dati di letteratura.

E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.